

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA IN MODALITA' TELEMATICA

Art. 1 - Ambito di applicazione

La presente disciplina le modalità telematiche delle riunioni della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, o comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitano, su decisione del Presidente dell'Ente.

Art. 2 - Definizione

Ai fini delle disposizioni organizzative, per **“riunioni in modalità telematica”** nonché per **“sedute telematiche”**, si intendono le riunioni della Giunta, con partecipazione dei componenti e del Segretario o del vicesegretario, connessi a distanza tramite sistemi individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento e requisiti tecnici minimi

Il Presidente, il Segretario, gli Assessori, i dipendenti dell'Unione possono partecipare alla seduta collegandosi da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.

La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più o tutti i componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. La medesima disposizione si applica anche per la partecipazione alla riunione della giunta del Segretario, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL.

Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta;
- a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

Le sedute in modalità digitale possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza della Giunta. Gli argomenti oggetto di discussione e i relativi atti, in ciascuna seduta dovranno essere preventivamente trasmessi a cura dell'Ufficio Segreteria a ciascun componente la Giunta ed al Segretario prima della riunione della stessa.

Art. 5 - Convocazione

La convocazione della Giunta in modalità telematica viene effettuata dal Presidente, o da chi lo sostituisce legalmente, per via telematica, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza con la modalità digitale, ogni componente della Giunta garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

Art. 6 Svolgimento delle sedute.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla legge per la assunzione di deliberazioni della Giunta.

Il Segretario verifica le presenze all'inizio di seduta con una tolleranza di dieci minuti rispetto all'orario fissato per la riunione nella convocazione.

La seduta è aperta dal Presidente che la gestisce o in sua assenza dal soggetto che lo sostituisce legalmente. I verbali della seduta in modalità digitale devono contenere l'indicazione della modalità di svolgimento in forma digitale, alternativa allo svolgimento in presenza.

Art.7 - Entrata in vigore.

La presente disciplina entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.